

A.N.P.A.N.A. G.E.P.A. ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- **STATUTO** -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALE NATURA AMBIENTE- ODV** acronimo "A.N.P.A.N.A. G.E.P.A. ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di PLATANIA (CZ), in Via RISA, 23/T e con *durata illimitata*.

In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio della *Provincia di Catanzaro*

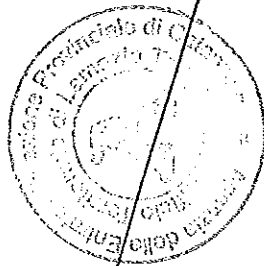
Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*.

- a) *Educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché *alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281*.
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) Organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) *Radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;



- f) Serventi
- g) Proiezione

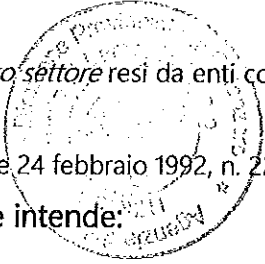
collabora
lute, la F
ituzioni p
ll'ecosist
rma di vi
r perseg
leguati c
ecessari a

- a. Di calce nel
- b. Di norabl
- c. Di calce zoccone del risp
- d. Di zocche di c
- e. Di amcor

SCA

- f. Di precolqu
- g. Di calce
- h. Di colfin terese

Atto c

- 
- f) *Servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - g) *Protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nello specifico l'associazione intende:

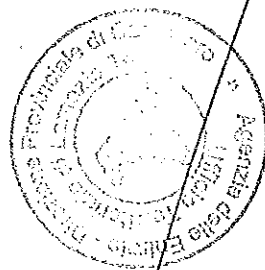
collaborare con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Turismo, il Ministero della Salute, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, il WWF, Legambiente e con tutte le Associazioni, Enti ed istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'intera esistenza e di qualsiasi forma di vita sul pianeta.

per perseguire pienamente le finalità statutarie, l'Associazione potrà dotarsi strutture o strumenti utili ed adeguati come: assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ritenutesi necessari a qualificare o specializzare la propria attività;

- a. *Di organizzare soccorso mediante collegamenti radio e nei casi d'emergenza (incendi, incidenti e calamità naturali) con personale tecnicamente preparato, espletare tutti i servizi citati nei settori e nelle norme di cui il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni;*
- b. *Di svolgere adeguata propaganda diretta alla tutela dell'ambiente, ecologica, zoofila, culturale, nonché socio assistenziale, in particolare realizzando incontri, convegni, progetti e brochure che abbiano particolare incisività nelle scuole e nel mondo dei giovani;*
- c. *Di collaborare alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa la caccia e la pesca, avvalendosi di proprie guardie per le quali sarà emanato uno specifico regolamento/i per il servizio che sarà prestato; di impegnarsi nella salvaguardia dell'ordine pubblico in ausilio ed in collaborazione con le Forze dell'Ordine su specifica richiesta e nel rispetto delle direttive emanate in tale settore dalle Autorità competenti.*
- d. *Di assumere, per la divulgazione dei principi di sana ecologia, zoofilia, cultura, sanità, e di pratica zootecnica e micologica, finalità ricreative, educativa, formative e tecnico-venatorie, tutte le iniziative che siano compatibili con la funzione propria dell'Ente e che non interferiscano nella sfera dell'attività di altri Enti o Pubblici Uffici;*
- e. *Di promuovere corsi di formazione per i propri operatori alla funzione di Tecnico Zoiatrico e ambientalista, per tutte le attività che possono essere svolte per una fattiva ed incisiva collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni;*

SCOPI CORRELATI:

- f. *Di collaborare al perfezionamento della legislatura attinente alle materie di propria competenza e di promuovere la cultura della prevenzione avendo riguardo al benessere degli animali, ed alla conservazione delle specie autoctone nel loro ambiente, avendo attenzione di promuovere tutte quelle iniziative per preservare il loro habitat da eventuali contaminazioni;*
- g. *Di predisporre con le autorità centrali e locali le soluzioni di problematiche che abbiano riflesso nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali.*
- h. *Di svolgere tutte quelle attività sportive, culturali ed economiche atte a migliorare o facilitare il compito dei propri soci anche con un suo giornale, compiendo qualsiasi operazione economica, finanziaria, o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, che saranno portati a termine al solo scopo dell'autofinanziamento, di attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari, esercitando le attività marginali previste dalla legislazione vigente, per l'esistenza della propria*



i.

j.

k.

l.

m.

n.

SET

QUIN

Guar

scaric

archi,

ghi, n

ROTEZ

Nuclei

vile e

pera i

eveni

lorizz

ISCAR

discu

ontrol

tutte

nome

opon

nessi

Associazione, utilizzando ogni mezzo, come convenzioni con istituzioni pubbliche e private, progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi, attività sportive e culturali, ecc.

ORDINAMENTO DI SINTESI CORRELATO ALLO SCOPO:

- i. Di non aver finalità di lucro, per cui tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, ed in caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili e immobili, saranno devoluti ad altre Associazioni, in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- j. I membri eletti dalla Assemblea dei soci, alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole spese sostenute per la loro opera prestata.
- k. Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- l. E' proibito ai membri dell'Associazione esprimere pareri lesivi nei confronti dei colleghi;
- m. E' proibito altresì esprimere pareri di carattere politico e/o partecipare a manifestazioni politiche;
- n. E' fatto divieto a tutti gli agenti, se in servizio, assumere bevande alcoliche;

SETTORI DI PRINCIPALE INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE

INQUINAMENTO - ECOLOGIA

Guardie Eco-Zoofile hanno il compito di rilevare tutte le alterazioni dell'ecosistema ed in particolare: scariche abusive; depauperamento delle aree verdi, uso indiscriminato di pesticidi, violazioni alla tutela dei parchi, giardini e ville storiche; abbattimento indiscriminato di alberi; scarichi di acque inquinanti nei fiumi, laghi, mari, coste, e tutto quanto concerne la tutela in funzione del rapporto Uomo - Ambiente - Animali.

PROTEZIONE CIVILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

I nuclei Operativi delle Guardie Eco-Zoofile sono iscritti nei Ruoli Prefettizi, Regionali e Nazionali di Protezione Civile ed esplicano la loro attività con i propri mezzi. Gli operatori saranno impegnati nel prestare la propria opera in soccorso a persone ed animali al verificarsi di eventi o calamità naturali e usando i propri mezzi per prevenirli. Importante è l'attività di prevenzione specialmente avendo riguardo agli incendi boschivi e la valorizzazione del patrimonio ambientale nei parchi nazionali e nel territorio.

ISCARICHE ABUSIVE E RANDAGISMO

Le discariche abusive sono sinonimo incremento del randagismo, pertanto le Guardie Eco Zoofile, svolgono controlli sull'anagrafe canina, sugli abbandoni, sulle malattie infettive e sulla reale situazione del randagismo in tutte le sue forme. Tali guardie, oltre a reprimere tutte quelle azioni che favoriscono il divulgarsi di tale fenomeno, mirano a controllare il numero degli animali randagi, ed in conformità a questo, approntano e propongono, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche, la soluzione più equa e giusta sia per la salute ed il benessere degli animali che per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

LLEVA
reven
ambie
egli a
escito

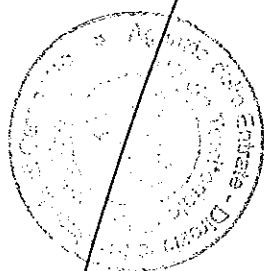
LTERI

L'a:
que
def
Cor
L'a:
que
que
L'a:
anc
val
dor
inte
sos

Il m
Pos
qua
dell
Chi
con

Il Co
attiv
La c
libre
Il C
com
Qua
dall
don

A



ALLEVAMENTI

prevenzione e repressione dell'uso di mangimi, colture con pesticidi e sostanze pericolose per l'uomo e l'ambiente, e l'utilizzo di tutte quelle forme che spingono gli allevatori, al fine di incrementare la redditività degli allevamenti di bestiame, a mantenere gli animali in condizioni di grave sofferenza o ad accelerare la crescita e la produttività con metodi moralmente riprovevoli e penalmente perseguibili dalla legge.

ALTRI ASPETTI ESERCITATI DALL'ASSOCIAZIONE

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

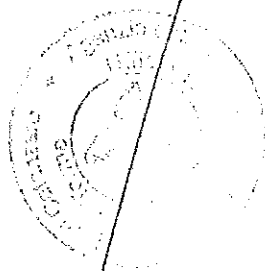
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

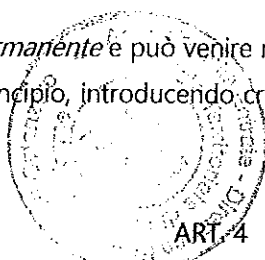
La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

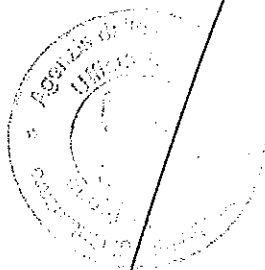
La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.

E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.

L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.



La pr
assoc
Il soc
I dirit
Le so
Gli a
della

Sono

Ai c
effet

Nell'
votc

Agli
prop

Cias
all'a'

e 5,

La c

e se

all'ir

com

L'As

L'As

da a

L'As

La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (quando nominato);
- Revisione legale dei conti (quando nominato);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

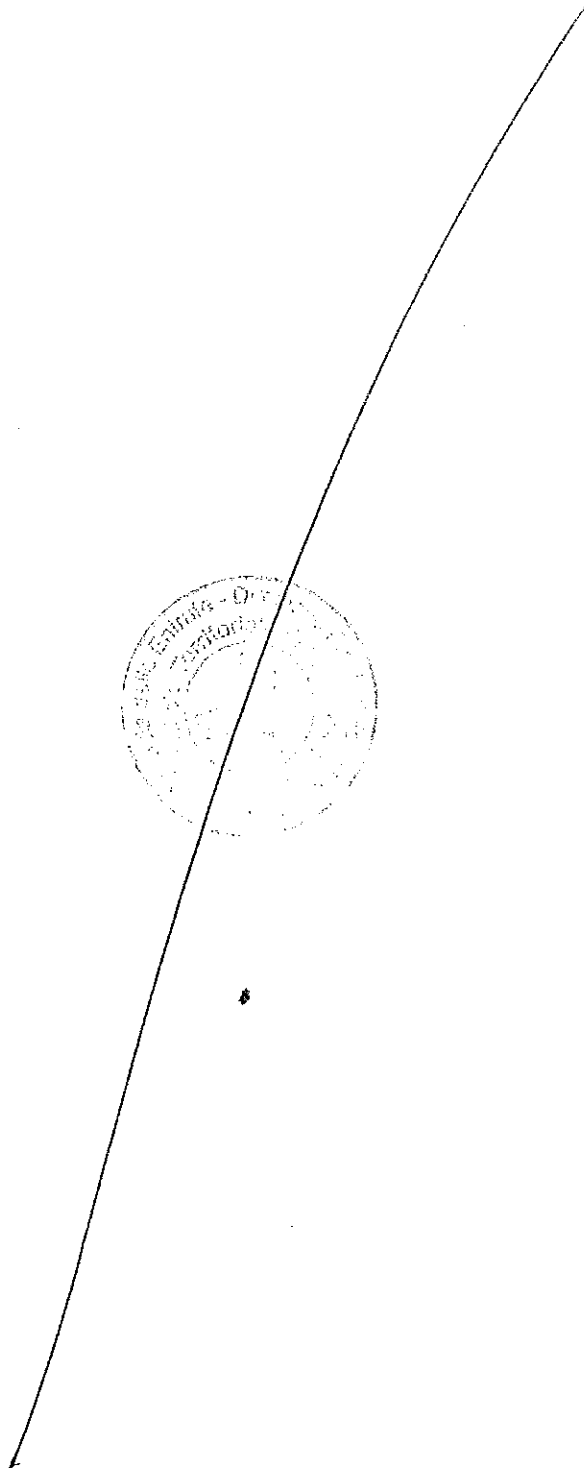
La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

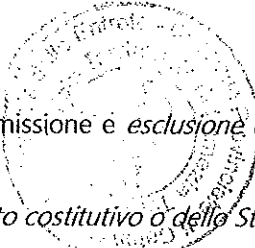
- *Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
- *Approva il bilancio di esercizio;*
- *Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*



L'As
pre:
pro
L'As
rigu
Per
pre:
Per
¾ d

Il C
dire
Rie
esc
In p

L'C
noi
Tu
231
Il C
Le

- 
- Delibera, eventualmente, sulla ammissione e *esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo*;
 - Delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - Approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - Delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - Delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

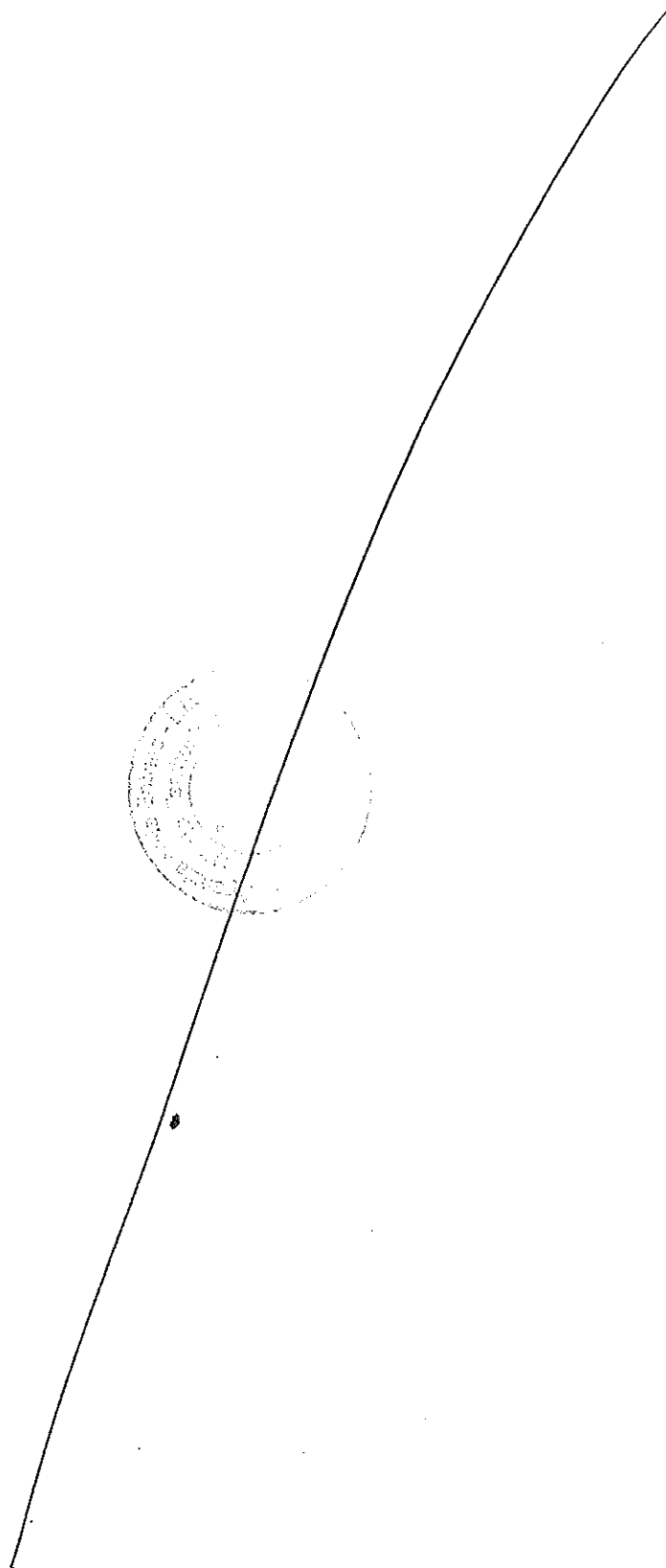
- Elegge a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 7 e 10 membri (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

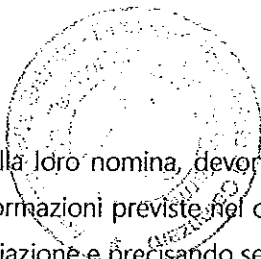


G
n
q
ll
q
0. ll
d
d
1. ll
ri
D
n
d
2. ll
tt
3. L
n

ll
c
2. f
c
3. l
f
4. l
c
5. l
c

1. l
2. l

3.



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

1. Il *Vice Presidente* è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il *Segretario* può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

1. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

1. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adequatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso

ese
cor
ese
att
att
l c
isp
soi

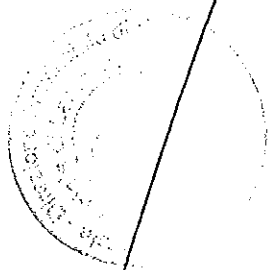
Se
de

Il
de
civ

L'i
cc
as

L'
at

2. P
si



esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

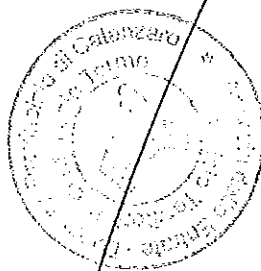
L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Proventi da attività di raccolta fondi
- Attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)



1. L'as
2. Esse
cui :

1. L'as

2. Gli

1. I v
cor

2. La
esc

3. L'a

4. Ai
pe
og

5. Le
Le

6. La
alt

7. L'a
vo

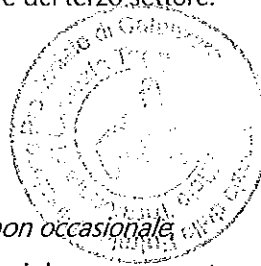
L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).



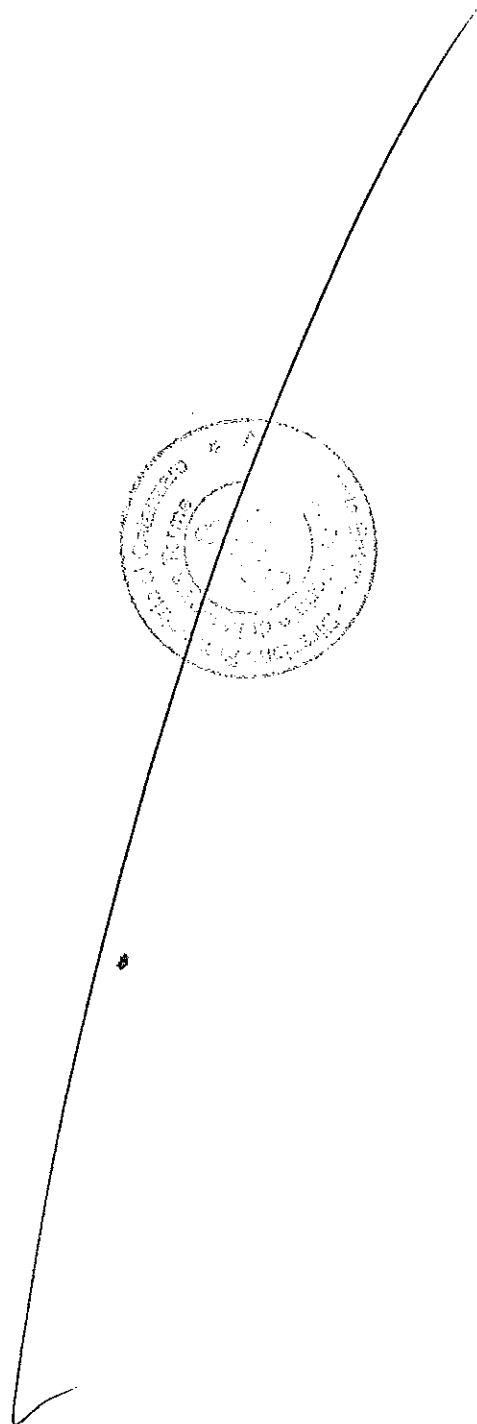
ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)



L'
e:
sp
2. Ir

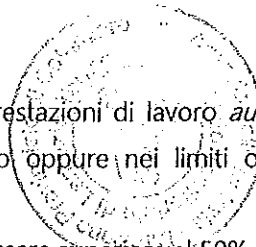
Ir
d
d
ic
2. L'

1. P
d
te

Gli er



Letto



1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gli emblemi dell'Associazione sono:



REGISTRATO AL CODICE TERZO SETTORE 11 FEB. 2025
N. 62 SETTORE 3 QUOTIDIANO
ATTO ESENTE

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig.

Sig.

Il Funzionario Tributario
Tropiano Natalia

